

Dumping

L'accusa di dumping riguardante il prodotto spagnolo si basa su un confronto tra i prezzi praticati in Spagna e quelli fissati per le esportazioni destinate alla Comunità.

Dato che gli altri paesi interessati non hanno un'economia di mercato, è necessario raffrontare i prezzi all'esportazione con quelli praticati in un paese ad economia analoga. A tal fine, la denuncia suggerisce i prezzi praticati sul mercato spagnolo.

Su questa base il margine valutato per le pratiche di dumping risulta significativo.

Pregiudizio

Quanto al pregiudizio, nella denuncia si dichiara che le importazioni in questione sono salite dalle 394 t del 1980 alle 4 846 t del 1983; per il 1981 e 1982 le cifre sono rispettivamente di 859 t e 1 812 t. Le importazioni relative al 1983 sono pertanto 12 volte superiori a quelle del 1980 e 2 volte e mezza superiori a quelle del 1982. La quota di mercato per questo prodotto è pertanto salita dallo 0,7 % nel 1980, all'11 % nel 1983. Si dichiara inoltre che i prezzi di vendita di questi prodotti importati, essendo nettamente inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari hanno costretto questi ultimi a mantenere i propri prezzi a un livello insufficiente per coprire i costi ed assicurare un adeguato profitto. Le ripercussioni sull'industria comunitaria consistono in una riduzione della produzione annua di circa il 37 %, tra il 1980 e il 1983, percentuale nettamente superiore a quella della flessione del consumo nella Comunità, che, nello stesso periodo, è stata del 18 %. Risulta inoltre che un'analoga contrazione della capacità produttiva (dal 69 % al 41 %), il relativo incremento dei costi unitari e le conseguenze delle importazioni a basso prezzo hanno causato all'industria comunitaria perdite notevoli nelle

vendite di solfato di rame all'interno della Comunità stessa.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione ha avviato un'indagine in conformità con l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 del 14 giugno 1982 ⁽²⁾.

Le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto rispondendo in particolare al questionario loro indirizzato e fornendo prove a proprio sostegno. La Commissione procederà inoltre ad un'audizione delle parti che lo chiederanno, a condizione che possano dimostrare di essere interessate dal risultato della procedura.

Il presente avviso viene pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento succitato e viene ufficialmente notificato alla Bulgaria, Ungheria e Polonia.

Termini

Qualsiasi informazione relativa al problema in oggetto e qualsiasi richiesta di udienza può essere comunicata, per iscritto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Commissione delle Comunità europee, direzione relazioni esterne (divisione I-D-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

⁽³⁾ Telex COMEURBRU 21877.

AIUTI DEGLI STATI

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione a norma della prima frase dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, alle parti interessate diverse dagli Stati membri e relativa ad un aiuto francese all'esportazione

(84/C 90/04)

1. Il governo francese ha istituito un meccanismo volto a coprire taluni rischi degli offerenti francesi per la costruzione di una centrale elettrica in Grecia (Megalopolis IV) che si configura come un aiuto all'esportazione.
2. La Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, nei riguardi di questo sistema di aiuti francese per il motivo che gli aiuti all'esportazione applicati nel commercio con altri Stati membri sono in contrasto con la ben nota politica della Commissione, secondo la quale tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.
3. A norma della prima frase dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, con la presente comunicazione la Commissione invita le parti interessate diverse dagli Stati membri a formulare le loro osservazioni sull'aiuto progettato nel termine di tre settimane a decorrere dalla data della comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.